

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 12 del 29 Luglio 2011.

Il giorno 29 Luglio 2011, alle ore 12:30, giusta convocazione urgente del 27/07/2011, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi e del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Raffaele Amodio e il Componente Dott. Luciano Latartara.

E' assente giustificato il Componente del Collegio Sindacale Dott. Cataldo Ruta.

E' assente giustificato il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia e il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Comunicazioni del Presidente: il Presidente informa il Consiglio sullo stato delle procedure finalizzate ad agevolare il conseguimento della patente di guida di tipo D e del Certificato di qualificazione del conducente (CQC) da parte del personale della sosta che, in forza dell'accordo azienda/OO.SS. del 21.01.2011, ha presentato istanza finalizzata a transitare dal servizio sosta a pagamento al servizio di TPL, con l'assegnazione del profilo professionale di "Operatore di esercizio" - parametro 140 - e contratto a tempo pieno (39 h/settimanali). Precisa che gli esiti sanitari cui gli interessati (oltre 30) sono stati sottoposti non sono ancora pienamente disponibili e che il numero di coloro che al termine della procedura di accertamento potrebbero conseguire i titoli abilitativi alla guida è stimato in circa 22 unità. Il Presidente evidenzia, infine, che tale iniziativa rientra tra quelle finalizzate ad incrementare il numero degli addetti utili alla guida in linea dei veicoli, considerato che la quasi totalità dei soggetti inidonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo posseduto (circa 50 in totale), è rappresentata dagli addetti alla guida. Circostanza, questa, che produce negative ripercussioni sul servizio di linea, tali da non assicurare lo svolgimento pieno dei servizi contrattualmente previsti.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 27/07/2011.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 327 del 08/07/2011 a registrazione di prima nota n° 357 del 27/07/2011, per complessivi € 4.661,45;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 4.661,45, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 87 del registro.

Punto 2: PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 31/03/2011.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Amministrativa, unitamente alla Ripartizione Controllo di Gestione, ha approntato l'allegato Report economico aziendale riferito al 31 marzo 2011.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2011 è pari a € 383'084,50. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 295'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile di € 88'084,50.

Si precisa che in questo documento non è stata calcolata l'incidenza sul conto

economico del ciclo delle sanzioni comminate per evasione tariffaria, rinviata al prossimo report trimestrale a causa della complessità e laboriosità delle elaborazioni richieste.

Si aggiunge che anche in questo Report, come accaduto nei precedenti, non si è prudenzialmente proceduto al calcolo dell'imposizione anticipata e differita, con particolare riferimento alle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse (esercizio 2007), che una pronunzia della Commissione Tributaria Regionale, intervenuta nel corso del 2009, ha riconosciuto riportabili negli esercizi successivi. Il suddetto risultato economico infra-annuale, pertanto, sarebbe potuto variare anche in modo non marginale qualora si fosse proceduto all'adeguamento del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio dell'esercizio 2010 per un valore di € 783'784,77.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- il risultato economico del primo trimestre è di un utile infra-annuale e tale dato non può che essere positivo;
- tale obiettivo è stato realizzato, tuttavia, con il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che hanno contribuito al risultato di periodo per un valore di € 167'331,67;
- un dato positivo è rappresentato dalla circostanza che il risultato di periodo è, allo stato, raggiunto senza il contributo di proventi straordinari;
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, nel primo trimestre dell'anno si registrano risultati positivi di gestione in tre di esse, ovvero quella del trasporto pubblico su gomma (+75'059,00 €), del trasporto marittimo (+27'628,00 €), della gestione della sosta tariffata (+6'248,00 €), mentre la gestione del trasporto scolastico ha chiuso il trimestre con un risultato negativo (-20'852,00 €).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 31 marzo 2011, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 31/03/2011, che si chiude con un risultato positivo pari a € 88'084,50;
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 88 del registro.

Punto 3: Festività soppresse del personale riferite agli anni precedenti. Determinazioni.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce quanto segue:

- Nei primi mesi dell'anno in corso sono stati presentati al protocollo aziendale un congruo numero di ricorsi da parte dei dipendenti per ottenere il pagamento delle festività soppresse maturate nell'anno 2010 (vedi ricorso tipo allegato a firma del lavoratore Frioni Cosimo, **All. 1**);
- con propria nota del 23/05/2011, registrata in pari data al protocollo aziendale al n° 9'613 (**All. 2**), il Segretario della FILT-CGIL paventava perfino la presentazione di ricorsi giudiziari per la mancata retribuzione, a favore del personale, delle festività soppresse non godute;
- come ben noto, le festività soppresse sono disciplinate dagli Accordi Interconfederali del 27 luglio 1978 e del 14 novembre 1978. L'Accordo del 27/07/1978, in particolare, a compensazione delle festività civili e religiose soppresse dalla Legge n° 54/1977, riconosce ai dipendenti delle aziende esercenti trasporto pubblico locale due giornate di ferie o di congedo, da aggiungere ai tradizionali periodi di congedo ordinario contrattualmente stabiliti, ed ulteriori quattro giornate di permesso retribuito. La questione della settima festività, invece, è stata successivamente definita con l'Accordo Interconfederale del 14/11/1978, con cui le parti, ad integrazione e completamento di quello del 27/07/1978, hanno stabilito l'attribuzione di una ulteriore giornata di permesso retribuito a favore del personale che, per effetto della modalità di distribuzione dell'orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione. Gli Accordi in esame prevedono che, ove i permessi di cui sopra non possono essere usufruiti per esigenze di servizio entro l'anno cui si riferiscono, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposta una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le ferie;
- in virtù dei provvedimenti legislativi che hanno reintrodotto la festività dell'Epifania e del 2 giugno (cd. della Festa della Repubblica), sono decaduti i presupposti che

erano alla base delle attribuzioni negoziali, con conseguente riduzione dei giorni di permesso di cui all'A.I. del 27/07/1978 da 4 a 2 ed il mantenimento dei due giorni di ferie. Ad oggi, pertanto, tutto il personale aziendale fruisce annualmente di n° 5 (cinque) giornate a titolo di festività sopresse, di cui due giornate da imputare a ferie e tre di congedo;

➤ alla luce di quanto sopra, anche al fine di scongiurare la proposizione di contenzioso in materia, con inutile aggravio di costi, tenuto conto anche delle somme che, in caso di soccombenza, sarebbero poste a carico dell'Azienda a titolo di spese legali, con nota del 17/06/2011, prot. az. n° 11'508 (**All. 3**), è stata resa nota a tutte le OO.SS. la volontà aziendale di procedere all'adempimento contrattuale di liquidazione dell'indennità sostitutiva delle festività sopresse. Le stesse OO.SS., peraltro, in un recente incontro sindacale hanno anche chiesto gli sviluppi della questione;

➤ occorre evidenziare, tuttavia, che, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva spettante per le festività sopresse non fruiti al 31/12/2010, sono connesse alcune problematiche aziendali:

A) la prima, che riguarda tutto il personale, attiene alla individuazione esatta delle giornate residue al 31/12/2010 da liquidare per il titolo in questione. Infatti, secondo il tenore letterale degli Accordi sopra citati, qualora non fruiti entro l'anno di competenza per esigenze di servizio, il datore di lavoro deve procedere alla liquidazione, a favore dei dipendenti aventi diritto, soltanto delle giornate residue imputate a titolo di "permessi". Infatti, la disciplina delle ipotesi di mancata fruizione, alla scadenza prevista, delle due giornate che per il titolo in questione vanno invece ad aggiungersi al monte ferie annuale, e dei successivi adempimenti contrattuali, dovrebbero essere quelli previsti per il regime ordinario delle ferie, contenuto nell'art. 22 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931 e nell'art. 10 del D.L.vo n° 66/2003, norma quest'ultima che prevede il divieto assoluto di monetizzazione del periodo minimo di quattro settimane di ferie, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso che ci interessa, quindi, si dovrebbe procedere, nell'ambito della prescrizione quinquennale (trattandosi di differenze retributive), alla liquidazione, a titolo di festività sopresse, soltanto dei giorni di "permessi" residui al 31/12/2010. Invece, per quanto riguarda le due giornate da aggiungersi al monte ferie annuale, la questione attiene al più ampio problema della monetizzazione delle ferie residue eccedenti il minimo legale. Infatti, alla luce del nuovo assetto normativo il datore di lavoro è tenuto a garantire, per ciascun lavoratore, n° 4 settimane di

godimento effettivo delle ferie (di cui due settimane nell'anno di maturazione e le restanti due da godere nei diciotto mesi successivi alla scadenza dell'anno di maturazione, o nel periodo più ampio stabilito dagli accordi di secondo livello, anche se il contratto nazionale non è al momento ancora intervenuto, vedi all'uopo la circolare ASSTRA n° 313/si del 12 agosto 2005). Invece, per quanto riguarda le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane, salvo la possibilità di intese individuali o collettive di maggior favore per i lavoratori, qualora non fruite per effettive esigenze di servizio entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di maturazione, le stesse possono essere monetizzate, ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 22 del Regolamento sopra richiamato. Si rileva, quindi, che sono differenti le scadenze contrattuali per la monetizzazione delle giornate complessivamente spettanti a titolo di festività soppresse non fruite entro l'anno di maturazione: i permessi devono essere liquidati con le competenze di gennaio dell'anno successivo, mentre i giorni di ferie o congedo con le competenze di aprile dell'anno successivo. Ad oggi, tuttavia, non solo sono scaduti entrambi i termini contrattuali sopra citati, ma il problema apre ad uno scenario più ampio, in quanto riguarda anche la questione della monetizzazione di tutte le ferie residue eccedenti le quattro settimane. Al riguardo, per quanto concerne la quantificazione del numero di giorni di ferie spettanti contrattualmente al personale, l'art. 10 dell'A.N. 12/03/1980, come novellato dall'A.N. del 27/11/2000, prevede che il periodo annuale di ferie è così determinato: 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso, 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti a cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della scala parametrica. Inoltre, in aggiunta a tale monte ferie, il personale aziendale in forza al 31/12/1979 fruisce, quale condizione di miglior favore, in applicazione degli Accordi aziendali del 19/11/1970 e del 16/02/1972, di ulteriori 5 giornate di ferie che, quindi, vanno ad aggiungersi al normale monte ferie contrattuale. Secondo il combinato disposto dell'art. 10 del D.Leg.vo n° 66/2003 e del penultimo comma dell'art. 22 del Regolamento All. A) al R.D., se non fruite per esigenze di servizio entro il trimestre dell'anno successivo, tutte le ferie eccedenti le quattro settimane devono essere monetizzate, con corresponsione a favore dei lavoratori delle relative indennità.

- B) la seconda attiene alla disdetta operata, in materia di rotazione ciclica delle 17 settimane, degli Accordi aziendali del 04/10/2003 e successivo del 16/06/2005 e del conseguente conguaglio operato per l'ultimo ciclo, compreso dal

13/05/2009 all'08/09/2009. Come è noto, la disdetta ha prodotto i suoi effetti alla chiusura del ciclo terminato l'8 settembre 2009 e, fino alla predetta data, ha trovato applicazione la disciplina contenuta negli Accordi aziendali sopra citati che prevedevano, in caso di conguaglio negativo alla chiusura del terzo ciclo di 17 settimane, la compensazione con le cinque giornate spettanti a titolo di festività sopresse. Tuttavia, nel mese di ottobre 2009, alla chiusura dell'ultimo ciclo prima della disdetta, nelle paghe dei dipendenti sono confluiti esclusivamente i conguagli positivi in quanto all'epoca, essendovi delle controversie in atto, si è ritenuto, in via del tutto prudentiale, di rinviare ad un momento successivo il recupero delle minori prestazioni rivenienti dalla fruizione di un numero di riposi eccedenti rispetto ai n° 52 riposi contrattualmente previsti. Tali recuperi, peraltro, potevano eventualmente essere operati nel limite di 1 giornata e mezzo (con arrotondamento per difetto), riproporzionando le cinque giornate per festività. Sulla questione veniva chiesto un espresso parere all'Avvocato Roberto Barberio (vedi nota del 22/07/2010, **All. 4**). Il legale così interpellato con propria nota del 03/08/2010 (**All. 5**) ha precisato che l'Azienda può legittimamente rivendicare la ripetizione della quota – parte delle festività sopresse a copertura dei negativi rivenienti dal ciclo chiuso prima della formale disdetta. Secondo il parere del legale, la questione attiene alle modalità di ripetizione. In caso di condivisione del lavoratore interessato l'Azienda potrebbe compensare il proprio credito direttamente con le festività sopprese non fruite, anche se non di maturazione specifica del 2009 (ossia dell'anno a cui si riferiva il conguaglio). Invece, nell'ipotesi di non condivisione si dovrebbe effettuare la trattenuta in danaro. Per completezza si evidenzia che le giornate negative non recuperate, ma eventualmente recuperabili nel limite di 1/3 delle festività sopprese (con arrotondamento, per difetto, ad una giornata e mezzo per ciascun lavoratore avente un residuo negativo), sono complessivamente pari 260.

C) la terza questione, invece, attiene al numero delle festività sopprese spettanti annualmente al personale che, in applicazione dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta, distribuisce il proprio orario di lavoro su cinque giorni alla settimana e, pertanto, per effetto di tale distribuzione oraria, fruisce di oltre 74 giornate all'anno tra riposi settimanali e giornate di non prestazione. Come sopra precisato, l'A.I. del 14/11/1978 prevede l'attribuzione di una giornata di permesso retribuito, in aggiunta a quelli già previsti dall'A.I. del 27/07/1978, a favore del personale che, per effetto della modalità di distribuzione dell'orario di

lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione del 14/11/1978. Pertanto, nel caso di specie, al personale che fruisce della settimana corta, in applicazione degli Accordi nazionali spetterebbero contrattualmente, a titolo di festività sopresse, complessivamente soltanto 4 (ossia 2 giornate da aggiungersi al normale monte ferie e 2 giornate di permessi) e non 5 giornate come invece oggi avviene.

- D) La quarta questione, infine, attiene il residuo dei permessi aggiuntivi spettanti al personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'A.N. 18/11/2004. Anche in tal caso, se non fruiti entro l'anno cui si riferiscono per esigenze di servizio, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposta, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie. In particolare, i permessi in questione maturati e non fruiti entro il 31/12/2010 sono pari complessivamente a 20 (venti) giornate.

Tanto premesso:

- a) Per quanto attiene alla questione di cui al sub. A), ossia della individuazione del numero di giorni da liquidare a titolo di festività sopprese non fruiti entro il 31/12/2010, si propone di corrispondere agli aventi titolo, nell'ambito della prescrizione quinquennale, la quota di retribuzione giornaliera spettante soltanto per le giornate riconosciute a titolo di "permessi", con esclusione, quindi, delle due giornate attribuite, invece, a titolo di ferie o congedo. Infatti, tenuto conto che la liquidazione delle due giornate di ferie si collega al problema più ampio della monetizzazione di tutte le ferie non fruiti eccedenti il periodo minimo di legge di 4 (quattro) settimane, con notevole incidenza di costi sul bilancio aziendale, ritenuto altresì che, in caso di avvio di contenzioso giudiziario, sarebbe comunque a carico del lavoratore l'onere di provare che la mancata fruizione delle ferie sia stata connessa alle esigenze di servizio, si potrebbe tentare la via dell'accordo sindacale, con cui disciplinare, a regime, tutta la materia delle ferie e prevedere, altresì, lo slittamento ad un momento successivo del termine per il godimento delle ferie residue eccedenti le 4 settimane maturate e non fruiti al 31/03/2011.
- b) Per quanto attiene la questione sub. B), alla luce del parere sopra citato formulato dall'Avvocato Roberto Barberio, si propone di procedere al recupero dei negativi, complessivamente quantificati in n° 260 giornate, compensandoli, nei confronti di quei lavoratori appartenenti alla categoria del personale viaggiante che hanno chiuso negativamente il conguaglio

compreso nel periodo 13/05/2009-08/09/2009 (contabilizzato con le paghe di ottobre 2009), nel limite di una giornata e mezzo, con i permessi per festività sopresse residue spettanti al 31/12/2010, prevedendo, in caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, alla relativa trattenuta in danaro ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività sopprese, fino a saldo del dovuto.

- c) Per quanto attiene la questione sub. C), ossia il numero complessivo di giornate spettanti a titolo di festività sopprese al personale che distribuisce il proprio orario di lavoro su settimana corta, si propone di porre a regime, fin dal corrente anno, il numero contrattualmente previsto (ossia n° 2 giornate di ferie e due giornate di permesso). Pertanto, nei confronti del predetto personale, ai fini della quantificazione dei permessi residui al 31/12/2010 a titolo di festività sopprese, dovranno essere calcolati utilmente n. 2 (due) anziché n. 3 (tre) giornate di permesso. Effettuata la predetta quantificazione, prima di procedere alla liquidazione del dovuto si dovrà effettuare la dovuta compensazione con i giorni di permesso indebitamente usufruiti nell'arco del decennio, in quanto nel caso di specie, trattandosi di indebito, pur in presenza della buona fede dei lavoratori, la prescrizione è quella ordinaria decennale. In caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, si dovrebbe operare la relativa trattenuta in danaro sulle retribuzioni mensili in importi non superiori a € 100,00, ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività sopprese, fino a saldo del dovuto;
- d) Per quanto attiene, infine, la questione sub. D), benché anche nel caso di specie siano richiamate "le esigenze di servizio", quali cause ostative alla fruizione effettiva dei permessi aggiuntivi ex A.N. 2004, atteso il numero esiguo dei predetti permessi aggiuntivi residui al 31/12/2010, si propone di procedere alla liquidazione degli stessi agli aventi diritto, atteso anche la natura esclusivamente premiale dell'istituto.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto narrato in premessa;
- 2) Di autorizzare la corresponsione agli aventi titolo, nell'ambito della prescrizione quinquennale, della quota di retribuzione giornaliera spettante esclusivamente per le giornate riconosciute a titolo di "permessi", con esclusione, quindi, delle due giornate attribuite, invece, a titolo di ferie o congedo, demandando ad una trattativa con le Organizzazioni sindacali la disciplina, a regime, di tutta la materia delle ferie nell'ambito della quale verificare la possibilità di prevedere, altresì, lo slittamento del termine per il godimento delle ferie residue eccedenti le 4 settimane maturate e non fruite al 31/03/2011;
- 3) Di autorizzare, con riferimento alla questione dei conguagli relativi ai cicli plurisettimanali, il recupero degli importi negativi (a credito dell'Azienda), complessivamente quantificati in n° 260 giornate, attraverso la compensazione, nei confronti dei lavoratori appartenenti alla categoria del personale viaggiante che hanno chiuso negativamente il conguaglio compreso nel periodo 13/05/2009-08/09/2009 (contabilizzato con le paghe di ottobre 2009), nel limite di una giornata e mezzo, con i permessi per festività sopresse residue spettanti al 31/12/2010, prevedendo, in caso di in capienza rispetto alle somme da riconoscere, alla relativa trattenuta in danaro ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività sopprese, fino a saldo del dovuto;
- 4) Di porre a regime, relativamente alla questione del numero complessivo di giornate spettanti a titolo di festività sopprese al personale che distribuisce il proprio orario di lavoro su settimana corta, fin dal corrente anno, il numero contrattualmente previsto (ossia n° 2 giornate di ferie e due giornate di permesso).
- 5) Di procedere, conseguentemente, nei confronti del predetto personale, al ricalcolo, relativamente agli ultimi dieci anni, dei permessi residui al 31/12/2010 a titolo di festività sopprese, considerando utilmente n. 2 (due) anziché n. 3 (tre) giornate di permesso;
- 6) Di disporre, in fase di liquidazione del dovuto relativamente a quanto esposto al punto 5), la compensazione con i giorni di permesso indebitamente usufruiti nell'arco del decennio, prevedendo, in caso di in capienza rispetto alle somme da riconoscere, alla relativa trattenuta in danaro sulle retribuzioni mensili in importi

non superiori a € 100,00, ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività soppresse, fino a saldo del dovuto;

- 7) Di autorizzare la liquidazione dei permessi aggiuntivi ex A.N. 2004 residui al 31/12/2010 agli aventi diritto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 89 del registro.

Punto 4: ACQUISTO DI N° 10 AUTOBUS USATI BREDAMENARINIBUS. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area Contratti, riferisce quanto segue:

- a. Con deliberazione del C.d.A. n. 54 del 10/08/2010 (All.1), per le ragioni ivi indicate, veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 215 del D.L.vo 163/2006 per la fornitura di 15 autobus urbani lunghi usati, con una spesa stimata in € 480.000,00 + iva, il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 07/10/2010;
- b. Con verbale di gara n. 168 dell'08/10/10 la Commissione di gara ha dichiarato la gara deserta per mancanza di offerte, e di tanto il C.d.A. ha preso atto con deliberazione n. 76 del 05/11/2010;
- c. Al fine di migliorare la regolarità dell'esercizio ed attenuare il precoce invecchiamento del parco rotabile, elementi oggetto di valutazione in occasione dell'adozione della già citata deliberazione n. 54/2010, l'azienda ha assunto le seguenti iniziative:
 - con deliberazione n. 77/2010 ha deliberato l'acquisto di n. 9 autobus Bredamenarinibus di proprietà della società ATB di Bergamo, immatricolati nel 1995 ed immessi in servizio nel mese di gennaio 2011, al costo unitario di € 5.000,00 +IVA;
 - con successiva deliberazione n. 26 del 15/03/2011, il C.d.A. ha deciso l'acquisto di ulteriori 12 veicoli Bredamenarinibus M 240 LU/4P/26 immatricolati nel 1998, al costo unitario di € 12.000,00 + IV A, di proprietà della società CTM Cagliari, immessi in servizio nel corrente mese di luglio;
 - con deliberazione n. 86 del 19/07/2011 ha deciso l'acquisto di ulteriori n. 13 veicoli Bredamenarinibus M 240 LU/ 4P /26 immatricolati nel 1998/1999 dalla medesima CTM Cagliari, allo stesso costo unitario di €

12.000,00 + IV A, da immettere in servizio dal prossimo 15 di settembre, circostanza che porterà il parco circolante a 143 mezzi.

- d. a seguito dell'ultima determinazione il numero dei veicoli disponibili per il servizio ammonterà a 143, cui potranno aggiungersi ulteriori 3 veicoli di proprietà AMAT, attualmente in posizione di fermo prolungato, che potrà portare il totale del parco rotabile a 146 mezzi, numero che è necessario elevare fino a raggiungere il valore di 160 veicoli, occorrente affinché la percorrenza media annua per veicolo venga ricondotta al valore tecnico di circa 50.000 km in relazione all'entità degli obblighi di servizio pubblico assunti dall'azienda con i due contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto ed il COTRAP. Tale limite, oltre a migliorare la regolarità dell'esercizio, consente di preservare lo stato del parco bus per gli esercizi prossimi, per i quali si prevedono stanziamenti di risorse finanziarie regionali in materia di investimenti sempre meno significativi (si osservi che l'ultimo stanziamento regionale in materia di investimenti finalizzati al rinnovo del parco rotabile risale al 2008 e che la Regione Puglia nel quinquennio 2006/2010 ha finanziato l'acquisto di 3,8 veicoli/anno, numero del tutto insufficiente per assicurare la regolarità dei servizi, come posto in rilievo nella relazione prot. 13720 del 19.7.2010, redatta dalla Direzione generale, oggetto di esame del C.d.A. in occasione dell'adozione della già citata deliberazione n. 54/2010);
- e. per tali ragioni permane l'interesse della società a rafforzare ulteriormente il parco veicoli ed in merito va osservato che al prot. 13712 del 18.7.2011 (All. 2) è stata assunta una proposta di vendita da parte della società Bredamenarinibus di Bologna riferita a bus usati, del medesimo modello di quelli acquistati dalla CTM di Cagliari, ma più evoluti tecnologicamente. In particolare i mezzi offerti, al costo unitario di € 19.000,00 + IVA, in questo momento in esercizio presso l'ATAC di Roma, presentano le seguenti caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quelle possedute dai veicoli acquistati dalla società CTM di Cagliari:
- anno di immatricolazione 1999/2000/2001;
 - impianto di aria condizionata;
 - pedana disabili con relativo posto attrezzato per carrozzella;
 - impianto ABS;
 - n. 2 botole al tetto.

Va infine osservato che con successiva nota assunta al prot. 14321 del 27.7.2011 (All. 3), l'offerta Bredamenarinibus del 18.7.2011 è stata riproposta dalla società,

negli stessi termini, attraverso il Generai Dealer "Prosperi Bus" di Montagnano (AR);

- f. per quanto attiene al prezzo unitario richiesto si può affermare che le caratteristiche tecniche migliorative indicate al precedente punto e) giustificano il differenziale rispetto al costo unitario riconosciuto per i 25 veicoli acquistati presso la società CTM di Cagliari.

Considerato che:

- A) l'acquisto di n. 10 veicoli Bredamenarinibus M 240 LU/4P/26, offerti dalla società bolognese tramite il loro Generai Dealer, consentirebbe di elevare a 156 il totale dei veicoli disponibili per il servizio dal prossimo 15.9.2011, circostanza che consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di adeguamento del parco rotabile, che l'azienda si è posta nel recente passato, a costi estremamente contenuti se si considera che la deliberazione n. 54/2010, con cui è stata indetta la procedura aperta per l'acquisto di 15 veicoli usati, poi andata deserta, aveva impegnato una spesa complessiva di € 480.000,00 + IVA e che l'acquisto dei 10 veicoli usati Bredamenarinibus in argomento, unito ai tre precedenti già elencati, porterebbe il totale dei veicoli usati acquistati a 44, con un costo complessivo di € 535.000,00 + IV A, di poco superiore a quello stimato con la deliberazione 54/2010 per 15 bus;
- B) il modello degli autobus offerti è lo stesso dei 25 veicoli acquistati dalla CTM di Cagliari, circostanza che potrà consentire economie di magazzino;
- C) il prezzo unitario richiesto è da ritenersi congruo per le ragioni già espresse.

Visto, infine, l'art. 221 - lett. j) del D.L.vo 163/2006, per le ragioni espresse si propone di autorizzare l'acquisto di n. 10 veicoli Bredamenarinibus M 240 LU/4P/26, proposto dalla società bolognese con l'offerta descritta in narrativa, al costo unitario di € 19.000,00 + IVA, alle condizioni indicate nella proposta.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi alle
- visto l'art. 221 - lett. j) del D.L.vo 163/2006;
- ritenuto di doverla approvare per le ragioni espresse in narrativa;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) autorizzare l'acquisto di n. 10 veicoli Bredamenaribus M 240 LU/4P/26, proposto dalla società bolognese con l'offerta del 18.7.2011 e riproposta in data 28.7.2011, descritta in narrativa, al costo unitario di € 19.000,00 + IVA;
- 2) Di autorizzare il Presidente all'assunzione di ogni ulteriore atto conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 90 del registro.

Punto 5: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – EX D.LGS. 231/2001.

Il Consiglio decide di ritirare il presente argomento.

Punto 6: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DEL TURISMO.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Commerciale, riferisce e propone quanto segue:

A seguito di contatti intercorsi con locali operatori del turismo e di concerto con gli indirizzi impartiti dal Comune di Taranto, si è individuata la necessità di intraprendere iniziative volte a favorire la presenza turistica sul territorio attraverso l'offerta di alcuni dei più comuni servizi richiesti dai visitatori, con speciali facilitazioni e sconti sulle vigenti tariffe degli stessi.

Tra tali servizi sono stati individuati, in particolare, quello di informazioni turistiche, di trasporto pubblico locale, quelli offerti dalle strutture ricettive, dai punti di ristorazione, l'organizzazione di eventi culturali, musicali, sportivi, ecc.

Ne è scaturita l'opportunità per AMAT di favorire la sottoscrizione di protocolli di intesa con ogni Associazione/Ente che ne abbia interesse, volti alla promozione di una "CARTA DEL TURISTA", strumento teso a facilitare la fruizione dei diversi servizi di utilità degli ospiti nel territorio tarantino ed a riservare, ciascun operatore per i servizi di propria pertinenza, sconti sulle tariffe e modalità specifiche di accesso alle informazioni.

Lo schema di tale protocollo, allegato alla presente proposta di deliberazione (Allegato n. 1), prevede i seguenti impegni dell'AMAT, a fronte di una più capillare diffusione, da parte degli operatori associati, delle informazioni sui servizi offerti dalla Società:

1. AMAT si impegna a promuovere l'istituzione di una "CARTA DEL TURISTA", che faciliti la fruizione dei diversi servizi di utilità degli ospiti nel territorio tarantino (mobilità, informazioni, strutture ricettive, ristorazione, ecc.) ed a praticare, per i servizi di

propria pertinenza, sconti sulle tariffe e modalità specifiche di accesso alle informazioni;

2. AMAT si impegna a fornire all'ASSOCIAZIONE tutto il materiale informativo relativo ai propri servizi, nonché la possibilità di realizzare link informativi tra il sito internet dell'ASSOCIAZIONE e quello dell'AMAT;
3. AMAT si impegna, compatibilmente con le esigenze tecniche del servizio pubblico, a mettere a disposizione degli associati all'ASSOCIAZIONE dei bus navetta di collegamento tra le strutture turistiche e le zone balneari ubicate nell'area di propria pertinenza (comune di TARANTO, LEPORANO e STATTE). I bus navetta saranno messi a disposizione su chiamata al servizio movimento (tel. 099-7356233, fax 099-7794247), con almeno 24 ore di anticipo. Ciascun servizio sarà poi fatturato al richiedente al costo di € 60,00, IVA inclusa.
4. AMAT si impegna ad estendere la rete di vendita dei propri titoli di viaggio anche agli operatori turistici che ne facciano richiesta, alle stesse condizioni già riservate agli altri operatori commerciali. In particolare, consentirà agli operatori turistici che sottoscriveranno apposito contratto:

- a) L'emissione dei titoli di viaggio per il servizio IDROVIE tramite il sistema di INTERNET BOOKING;

L'operatore turistico dovrà gestire il servizio di prenotazione e rivendita titoli, seguendo le indicazioni che saranno fornite dall'AMAT e dal Comando di Maribase della Marina Militare:

- ✓ per i collegamenti con l'isola di San Pietro;
- ✓ per l'ingresso alla spiaggia dell'isola;
- ✓ per le escursioni turistiche programmate;
- ✓ per le escursioni turistiche su richiesta di gruppi di utenti, quali turisti, scolaresche, associazioni, ecc., da organizzare e programmare con l'AMAT.

Il corrispettivo dei biglietti singoli venduti dovrà essere corrisposto all'AMAT entro trenta giorni dalla data di emissione e vendita del titolo, per contanti, ovvero con bonifico bancario o a mezzo assegno circolare, intestato all'A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. L'A.M.A.T. S.p.A. riconoscerà all'operatore un aggio nella misura del 6,00% (sei per cento) da calcolarsi sul controvalore dei biglietti venduti (I.V.A. esclusa), decurtandone l'ammontare dallo stesso. L'AMAT emetterà alla fine di ciascun mese l'autofattura relativa alle provvigioni maturate, secondo le vigenti disposizioni fiscali in materia. Sulla

vendita dei biglietti di ingresso alla spiaggia, di totale competenza della Marina Militare, non sarà riconosciuto alcun aggio.

b) La vendita dei titoli di viaggio cartacei per il servizio di trasporto pubblico urbano;

L'operatore turistico si impegna ad acquistare, preventivamente, un carico minimo delle seguenti tipologie di biglietti, pagandone il controvalore al momento dell'acquisto, per contanti, ovvero con bonifico bancario o a mezzo assegno circolare, intestato all'A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

BIGLIETTI	Q.TA' MINIMA	TARIFFA AL PUBBLICO	TARIFFA RIVENDITA	TOTALE
BIGLIETTO ORDINARIO SEMPLICE	50	€ 0,90	€ 0,86	€ 43,00
BIGLIETTO SUBURBANO -	3	€ 1,10	€ 1,05	€ 3,15
BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI) -	50	€ 1,20	€ 1,14	€ 57,00
BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO -	20	€ 2,40	€ 2,29	€ 45,80
BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI -	3	€ 6,00	€ 5,73	€ 17,19
BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI -	3	€ 14,50	€ 13,83	€ 41,49
ABBONAMENTO INTEGRATO (BIGLIETTO)	3	€ 15,00	€ 14,32	€ 42,96
Totale da versare				€ 250,59

L'A.M.A.T. S.p.A. riconoscerà all'operatore un aggio nella misura del 5,00% (cinque per cento) da calcolarsi sul controvalore dei biglietti venduti (I.V.A. esclusa), decurtandone l'ammontare dallo stesso. L'AMAT emetterà alla fine di ciascun mese l'autofattura relativa alle provvigioni maturate, secondo le vigenti disposizioni fiscali in materia.

c. La vendita dei tagliandi gratta & sosta ;

L'operatore turistico si impegna ad acquistare, preventivamente, un carico minimo delle seguenti tipologie di tagliandi, pagandone il controvalore al momento dell'acquisto, per contanti, ovvero con bonifico bancario o a mezzo assegno circolare, intestato all'A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

BIGLIETTI	Q.TA' MINIMA	TARIFFA AL PUBBLICO	TARIFFA RIVENDITA	TOTALE
TAGLIANDO DA € 0,25	50	€ 0,25	€ 0,24	€ 12,00
TAGLIANDO DA € 0,50	50	€ 0,50	€ 0,48	€ 24,00
TAGLIANDO DA € 1,00	50	€ 1,00	€ 0,96	€ 48,00
Tot. da versare				€ 84,00

L'A.M.A.T. S.p.A. riconoscerà all'operatore un aggio nella misura del 5,00% (cinque percento) da calcolarsi sul controvalore dei biglietti venduti (I.V.A. esclusa), decurtandone l'ammontare dallo stesso. L'AMAT emetterà alla fine di ciascun mese l'autofattura relativa alle provvigioni maturate, secondo le vigenti disposizioni fiscali in materia.

Si propone, pertanto, l'approvazione del suddetto schema di protocollo.

Firmato: Il Responsabile Area Commerciale – Ing. Cosimo Cigliese

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 1), autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione con ogni Ente, Associazione o altro organismo operante nel settore del turismo che ne faccia richiesta.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 91 del registro.

Punto 7: RICHIESTA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLE PENSILINE PRESSO LE FERMATE AZIENDALI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- la rete dei servizi di trasporto pubblico erogati annovera, al momento, n. 190 pensiline di fermata, che richiedono un rilevante impiego di risorse finanziarie

per assicurarne il decoro ed il giusto grado di accoglienza per la clientela, tenuto conto dei danneggiamenti prodotti dagli episodi di vandalismo che periodicamente si registrano. Al fine di finanziare, in tutto o in parte, gli oneri connessi alla gestione e manutenzione dell'intera rete di pensiline occorre assumere iniziative in direzione della loro valorizzazione commerciale, tali da conseguire dei ricavi da quelle che, per ubicazione territoriale, possono riscuotere l'interesse di particolari categorie di operatori commerciali;

- un simile obiettivo può essere conseguito attraverso la pubblicazione di un "avviso di preinformazione", previsto all'art. 63 del D. L.vo 163/2006, che può stimolare l'interesse di imprese del settore pubblicitario, che dovranno inoltrare istanza di "manifestazioni di interesse", ad essere invitati a produrre offerta nella successiva procedura di gara (procedura ristretta);
- in particolare il relativo avviso, il cui schema è accluso alla presente **(All. 1)**, da pubblicare con le modalità previste dal "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria " approvato con deliberazione n. 63 del 17/07/2009 , contiene informazioni principali riferite alle condizioni di maggior rilievo che costituiranno la lettera d'invito – capitolato che sarà inoltrata a tutti i soggetti che avranno prodotto istanza di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti previsti dall'avviso medesimo.

Tanto premesso si propone:

- A. Di autorizzare la pubblicazione dell'"avviso di preinformazione", previsto dall'art. 63 del D. lgs. n. 163/2006, avente per oggetto "*Manifestazione d'interesse per la valorizzazione commerciale delle pensiline presso le fermate aziendali*".
- B. di approvare il relativo avviso, accluso alla presente **(All. 1)**, da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, sul quotidiano "La Gazzetta del mezzogiorno", sul "*Corriere del mezzogiorno*" (inserto regionale del "Corriere della sera") nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
- C. di rinviare a successivo provvedimento l'indizione della procedura ristretta da indire ai sensi del D. L.vo 163/2006 con conseguente approvazione della lettera d'invito – capitolato, da inoltrare a tutti i soggetti che avranno prodotto istanza di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti previsti dall'avviso medesimo;
- D. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata in merito alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 63 del D. L.vo 163/2006, dell'"avviso di preinformazione" per il conseguimento delle finalità indicate;
- visto lo schema di avviso pubblico, accluso in copia (All. 1);
- ritenuto necessario dar corso alla procedura di affidamento dell'utilizzo a fini commerciali di n. 190 pensiline di fermata alle condizioni previste dall'avviso medesimo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare la pubblicazione dell'"avviso di preinformazione", previsto dall'art. 63 del D. lgs. n. 163/2006, avente per oggetto "*Manifestazione d'interesse per la valorizzazione commerciale delle pensiline presso le fermate aziendali*".
2. di approvare il relativo avviso, accluso alla presente **(All. 1)**, da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, sul quotidiano "La Gazzetta del mezzogiorno", sul "Corriere del mezzogiorno" (inserto regionale del "Corriere della sera") nonché sul sito informatico dell'AMAT s.p.a.;
3. di rinviare a successivo provvedimento l'indizione della procedura ristretta da indire ai sensi del D. L.vo 163/2006 con conseguente approvazione della lettera d'invito – capitolato, da inoltrare a tutti i soggetti che avranno prodotto istanza di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti previsti dall'avviso medesimo;
4. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 92 del registro.

Punto 8: ADESIONE AL PROGETTO "L'ISOLA CHE VOGLIAMO".

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con e-mail datata 18 luglio 2011, l'Ufficio Commerciale di ONAIRITALIA ha fatto pervenire all'attenzione del Presidente del C.d.A. dell'AMAT la presentazione del progetto denominato "*L'isola che vogliamo*", nato dalla sinergia tra Amministrazione comunale e piccoli imprenditori locali per riportare nel capoluogo ionico quella particolare situazione di animazione, divertimento e vita notturna giovanile all'interno

della città, altrimenti definita "movida". L'auspicio degli organizzatori è quello di avviare, in tal modo, la riqualificazione della città vecchia attraverso l'organizzazione di eventi e spettacoli disseminati tra i vicoli del borgo antico.

Il progetto si prefigge di coinvolgere in tale percorso l'Amministrazione comunale, gli organi preposti ai controlli, gli operatori di settore, l'imprenditoria privata e i residenti della città vecchia.

La comunicazione dell'intero progetto sarà curata dall'emittente JOTV, che seguirà tutti gli eventi con servizi giornalistici dedicati all'interno delle edizioni dei telegiornali.

Per la migliore riuscita dell'iniziativa è richiesto un contributo, a fronte delle spese da sostenere, che sarà associato ad una formula pubblicitaria ad hoc per ciascuna azienda che decidesse di aderirvi.

Il progetto contiene un dettaglio delle proposte pubblicitarie, nelle varie forme in cui potranno essere articolate (TV Jotv analogico e digitale, iPhone, iPod, sito web jotv.it, maxischermo 9x3 mt, Affissioni 6x3 mt, carta stampata, brochure).

A seguito di contatti già intercorsi con il Presidente del C.d.A. con gli organizzatori dell'iniziativa, si è ipotizzata una partecipazione dell'AMAT alla stessa, attraverso i seguenti contributi:

- Istituzione di un'escursione in motonave offerta tutti i mercoledì del mese di agosto 2011, con inizio alle ore 21,30, alla tariffa fortemente scontata di € 3,00;
- Affidamento di servizi pubblicitari da definire, ricompresi tra quelli di cui alla proposta sopra citata, per un corrispettivo complessivo massimo di € 500,00;

firmato: il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Presidente del C.d.A. a comunicare all'Ufficio Commerciale di ONAIRITALIA l'adesione al progetto denominato "L'isola che vogliamo", come descritto in premessa;
- 2) Di destinare a tale progetto le seguenti forme di contribuzione:
 - L'istituzione di un'escursione in motonave offerta tutti i mercoledì del mese di agosto 2011, con inizio alle ore 21,30, alla tariffa fortemente scontata di € 3,00;

- L'affidamento di servizi pubblicitari da definire, ricompresi tra quelli di cui alla proposta sopra citata, per un corrispettivo complessivo massimo di € 500,00;

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 93 del registro.

Punto 9: VARIAZIONI PROVVISORIE ED A STRALCIO DELLA VIGENTE PIANTA ORGANICA AZIENDALE.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Responsabile dell' Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

- Premesso che la vigente Pianta organica aziendale fu definita contestualmente al Piano industriale 2008-2009, approvato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 15 del 15/02/2008 e 19 del 17/03/2008;
- Che tale strutturazione dell'organico aziendale sarà rivisitata subito dopo la definitiva approvazione del Regolamento delle progressioni di carriera, attualmente oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali aziendali;
- Che nelle more del completamento di tale percorso, si rende necessario apportare alla Pianta organica limitate variazioni, di natura provvisoria, utili a dare soluzione ad alcune esigenze organizzative manifestatesi in conseguenza della riduzione del turn-over registrata negli ultimi anni;
- Ritenuto, in particolare, necessario individuare al più presto soluzioni, sebbene temporanee, alle seguenti situazioni:

AREA CONTABILITÀ E BILANCIO:

La Pianta organica prevede:

- n. 1 Responsabile di Unità amministrativa complessa (parametro 250);
- n. 2 Capo Unità organizzativa amministrativa (parametro 230);
- n. 1 Collaboratore d'ufficio (parametro 175);
- n. 2 Operatori qualificati d'ufficio (parametri 140-155);

In data 06/08/2010 e 30/06/2011, rispettivamente, è cessato il rapporto di lavoro dei dipendenti Dott. Iervoglino Francesco (Responsabile di Unità amministrativa complessa) e Rag. Di Corrado Giuseppe (Capo Unità organizzativa amministrativa), per cui, anche dopo l'assunzione in servizio, in data 24/01/2011, della Dott.ssa Passeretti Marilena (Capo Unità organizzativa amministrativa, parametro 230), persistono due vuoti di organico, ovvero di n. 1 Responsabile di Unità amministrativa complessa (parametro 250) e di n. 1 Capo Unità organizzativa amministrativa (parametro 230).

Si ritiene indifferibile l'attribuzione di una parte delle attività precedentemente svolte

dall'ex dipendente Rag. Di Corrado Giuseppe alla Dott.ssa Passeretti Marilena (situazioni contabili, gestione dei crediti, situazioni finanziarie, verifica e validazione ordinativi di pagamento, ecc.), che continuerebbe a mantenere il profilo professionale attualmente posseduto ed a svolgere le altre mansioni già precedentemente affidatele (predisposizione reports economici, approntamento bilancio e problematiche fiscali, congiuntamente con il Direttore Amministrativo). Si propone, invece, di sostituire, provvisoriamente ed a stralcio delle prossime modificazioni dell'Organico, una postazione di Capo Unità organizzativa amministrativa (parametro 230) con n. 1 posizione di Coordinatore d'Ufficio (parametro 205), nell'Area Contabilità e bilancio, che dovrebbe invece svolgere tutte le altre mansioni precedentemente affidate al Rag. Di Corrado e non affidate alla competenza del Capo Unità organizzativa amministrativa, tra cui anche quelle coordinamento dell'ufficio e di sostituto Cassiere-Economo (in assenza dell'Economo titolare). Si propone, inoltre, di coprire uno dei due vuoti organici dell'Ufficio attraverso lo spostamento di una unità, preferibilmente da altro ufficio della Direzione Amministrativa.

AREA RISORSE UMANE

La Pianta organica prevede, per l'Ufficio Personale e Retribuzioni:

- n. 1 Responsabile di Unità amministrativa complessa (parametro 250);
- n. 1 Coordinatore di ufficio (parametro 205);
- n. 1 Collaboratore d'ufficio (parametro 175);
- n. 3 Operatori qualificati d'ufficio (parametro 140-155);

Per l'Ufficio Segreteria:

- n. 2 Operatori qualificati d'ufficio (parametro 140-155);
- n. 2 Collaboratori d'esercizio-autisti di direzione (parametro 129);
- n. 16 Ausiliari-postazioni di portierato, usciere e centralino (parametro 110);

Attualmente si registra un vuoto organico di n. 1 Operatore qualificato d'ufficio (parametro 140-155) nell'Ufficio Personale e retribuzioni, del quale si ritiene si possa procrastinare la copertura. Si ritiene, al contrario, opportuno prevedere, almeno temporaneamente, una posizione di n. 1 Collaboratore d'ufficio (parametro 175) nell'Ufficio Segreteria, in attesa di conoscere le determinazioni che saranno eventualmente assunte nella rivisitazione complessiva della Pianta organica;

AREA MANUTENZIONE

La Pianta organica prevede:

UFFICIO TECNICO

- n. 1 Responsabile di Unità amministrativa/tecnica complessa (parametro 250);

- n. 1 Coordinatore di ufficio (parametro 205);
- n. 1 Collaboratore d'ufficio (parametro 175);
- n. 3 Operatori qualificati d'ufficio (parametro 140-155);

SETTORE OFFICINA-MANUTENZIONE-DEPOSITO

- n. 2 Capo Unità tecnica (parametro 205);
- n. 4 Capo Operatori (parametro 188);
- n. 13 Operatori tecnici (parametro 170);
- n. 14 Operatori qualificati (parametro 160);
- n. 3 Operatori generici (parametro 116)

Tenuto conto delle funzioni superiori attualmente affidate ad alcuni addetti, nell'Area Manutenzioni si registra, rispetto alle previsioni organiche, la carenza di:

- n. 1 Responsabile unità amministrativo/tecnica complessa (parametro 250);
- n. 1 Capo Unità tecnica (parametro 205);
- n. 3 Operatori tecnici (parametro 170);
- n. 1 Operatore qualificato (parametro 160);
- n. 3 Operatori generici (parametro 116);
- n. 1 Operatore qualificato d'ufficio (parametro 140-155);

Si ritiene quanto mai opportuno, nelle ore della copertura della posizione di Responsabile unità tecnica complessa (parametro 250), individuare una figura già presente in organico cui affidare provvisoriamente le attribuzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale di Capo Unità organizzativa tecnica, posizione non prevista dalla vigente Pianta organica, ma che si creerebbe in via provvisoria, a stralcio rispetto alle prossime modificazioni dell'Organico.

La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di apportare, provvisoriamente e nelle more delle definitive determinazioni che saranno assunte in ordine alla rivisitazione della Pianta organica aziendale (da sottoporre al confronto con le Organizzazioni sindacali), le seguenti modificazioni a stralcio della vigente Pianta Organica, approvata con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 marzo 2008:

- a] Sostituzione di n. 1 posizione di Capo Unità organizzativa amministrativa (parametro 230) con n. 1 posizione di Coordinatore d'Ufficio (parametro 205) nell'Area Contabilità e bilancio;
 - b] Sostituzione di n. 1 posizione di Operatore qualificato d'ufficio (parametro 140-155) con n. 1 posizione di Collaboratore d'ufficio (parametro 175) nell'Ufficio segreteria;
 - c] Sostituzione di n. 1 posizione di Coordinatore d'ufficio (parametro 205) con n. 1 posizione di Capo Unità organizzativa tecnica (parametro 230) nell'Area Manutenzioni;
- 2) Di rimettere alla competenza della Direzione generale la copertura provvisoria delle nuove posizioni attraverso l'affidamento di funzioni superiori ex art. 18 dell'Allegato "A" al R.D. 148/31, oltre che di ogni altro provvedimento di cui alle premesse.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 94 del registro.

Punto 10: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PERSONALE INIDONEO, ADDETTI AL SERVIZIO SCUOLABUS E PERSONALE ADDETTO ALLE VERIFICHE. ESITI CONFRONTO SINDACALE. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 19/07/2011 sono state approvate alcune misure tese ad incrementare il numero di conducenti di autobus, con idoneità sanitaria all'espletamento della mansione, da impiegare nella guida in linea e, nel contempo, ad accogliere, almeno parzialmente, le richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali tese ad evitare, o quanto meno a rinviare, il collocamento d'ufficio in pensionamento di invalidità, ai sensi della legge 830/1961, del personale non inidoneo alle mansioni proprie del profilo professionale con un'anzianità di servizio pari ad almeno 30 anni.

In particolare, con il citato atto deliberativo si è stabilito:

- a) Di revocare la selezione per l'assunzione, con contratti a tempo determinato della durata massima di tre mesi e di tipo part-time a 26 ore settimanali, di n. 10 Operatori di esercizio, indetta con deliberazione n. 65 del 07/06/2011;
- b) Di estendere, per il periodo che va sino alla ripresa dell'anno scolastico, il profilo orario dei n. 9 Operatori di esercizio impiegati nel trasporto

scolastico da 26 a 39 ore settimanali, previo accordo, in tal senso, con le OO.SS. e adesione individuale dei lavoratori. Gli stessi, alla ripresa delle attività scolastiche saranno nuovamente adibiti al predetto servizio, con il profilo orario originariamente assegnato di n. 26 ore settimanali;

- c) Di fornire indirizzo affinché il personale idoneo alla guida in linea sia impiegato nell'esclusivo svolgimento di tali mansioni, attingendo tra gli Operatori di esercizio idonei alla guida attualmente utilizzati in mansioni di verificatori di titoli di viaggio, di manovratori di deposito o di capolinea, nella misura in cui dette postazioni siano suscettibili di un ridimensionamento numerico o di essere occupate da personale inidoneo alla guida in linea;
- d) Di modificare parzialmente quanto deciso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 85 del 23/11/2010 e disporre il congelamento per n. 6 (sei) mesi delle misure previste dall'art. 6 dell'Accordo sul personale inidoneo sottoscritto in data 10/02/2009 (il quale prevede il collocamento d'ufficio in pensionamento di invalidità per gli agenti che hanno raggiunto un'anzianità minima di 30 anni), a condizione che all'esito degli accertamenti sanitari essi risultino idonei allo svolgimento di almeno una tra le mansioni di verificatore di titoli di viaggio, manovratore di deposito o capolinea.

In data 20 luglio 2011 si è svolto il previsto confronto con le Organizzazioni sindacali aziendali, come risulta dal relativo verbale allegato alla presente deliberazione (**All. 1**).

Le posizioni dei Rappresentanti sindacali in ordine alle diverse misure preannunciate sono state, come può agevolmente rilevarsi dal citato verbale, piuttosto variegate e possono, in estrema sintesi, rappresentarsi nel seguente modo:

PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS:

Si è registrato un sostanziale favore verso questa iniziativa, peraltro sollecitata proprio dalle Organizzazioni sindacali, con richiesta di individuare anche per le n. 9 assistenti di scuolabus una soluzione che possa innalzare il loro profilo orario, anche attraverso l'estensione dell'Accordo aziendale del 21/01/2011 (rivolto ai soli operatori della sosta) e con ulteriore istanza di incrementare il profilo orario, tanto dei conducenti quanto delle assistenti, anche oltre il periodo estivo. I Rappresentanti aziendali hanno replicato a tali richieste rappresentando che, per quanto attiene alla stabilizzazione delle operatrici con mansione di "Assistente", stante la specificità del profilo professionale e delle mansioni svolte, non è possibile ipotizzare alcun percorso nella

direzione richiesta dalle OO.SS..

DIFFERIMENTO COLLOCAMENTO IN PENSIONAMENTO D'UFFICIO DEL PERSONALE INIDONEO CON OLTRE 30 ANNI DI ANZIANITÀ

Si è registrato un sostanziale favore verso tale misura, considerata dai più un'apertura da parte dell'Azienda.

UTILIZZO DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO IDONEI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VERIFICATORE

È stata rinnovata la richiesta, da parte di alcune Sigle sindacali, di operare una nuova ricognizione delle postazioni aziendali da riservare al personale inidoneo ed una delle Segreterie aziendali delle OO.SS. trattanti ha anche preannunciato azioni legali in mancanza di tale nuovo accertamento. L'O.S. Faisa-CISAL ha proposto di ricercare un accordo aziendale per concordare l'impiego degli Operatori d'esercizio idonei alla guida in mansioni di manovratore di deposito, fatta salva la scelta di coloro che intendessero invece tornare alla guida in linea. La Filt-CGIL ha dichiarato che occorre aumentare il numero dei Verificatori e che tra le postazioni riservate al personale inidoneo dall'Accordo del 10/02/2009 mancano quelle di Capolinea, che ad oggi sono coperte dagli Operatori di Esercizio idonei. La stessa Filt-CGIL ha inoltre richiesto che per le mansioni di verifica dei titoli di viaggio si stili un accordo, così come si è dichiarata disponibile a sottoscrivere un ulteriore accordo teso a contenere la fruizione dei permessi sindacali nei periodi di ferie programmate.

OPERATORI DI ESERCIZIO TEMPORANEAMENTE INIDONEI

L'Azienda ha preannunciato che a partire dal prossimo 1° Agosto sarà attuata la collocazione di quattro tra gli inidonei temporanei attuali nelle altrettante postazioni previste dall'accordo del 10/02/2009, seguendo le modalità ivi previste (mansionamento degli inidonei temporanei con anzianità di servizio superiore a 20 anni nelle 4 postazioni riservate - eventuali postazioni non coperte da tali unità saranno disponibili per gli inidonei temporanei con anzianità di servizio inferiore a 20 anni, a rotazione per periodi di 15 giorni e collocazione in aspettativa per motivi di salute per le unità non collocabili).

Le OO.SS. UGL, UIL e CISL chiedono in via preliminare la sospensione di ogni provvedimento tendente alla collocazione in aspettativa del personale. Chiedono, inoltre, che di ogni provvedimento sia data preventiva comunicazione al lavoratore e, comunque, non prima di una ricognizione delle postazioni tesa a verificare la compatibilità delle 9 postazioni individuate con le capacità lavorative residue in capo ad ogni lavoratore, con particolare tutela verso coloro che sono divenuti inidonei per causa di servizio. L'O.S. Filt-CGIL, fermo restando che ritiene vi siano posti disponibili

per non collocare il personale inidoneo temporaneo in aspettativa, opina che la data del 1° agosto, in costanza di ferie programmate, non sia giustificata e che si debba far slittare ogni provvedimento a dopo il 15 settembre.

RILEVAZIONE DELLA PRESENZA PERSONALE DELLA SOSTA

L'Azienda ha comunicato che è in fase avanzata il progetto finalizzato a consentire la rilevazione della presenza degli Ausiliari della Sosta attraverso specifici punti di rilevazione collocati sul territorio ove sono chiamati a svolgere le proprie mansioni. La finalità descritta consente, tra l'altro, di eliminare gli attuali servizi a mezzo bus oggi occorrenti per portare tale personale sulla zona di lavoro, con successivo prelievo.

L'O.S. SINAI auspica l'attuazione di tale programma. L'O.S. Filt-CGIL esprime, al contrario, la netta contrarietà a quanto sta predisponendo l'Azienda per gli Ausiliari della Sosta, cioè la rilevazione della presenza in luoghi imprecisati. Le altre OO.SS. non si esprimono sul punto.

MOBILITA' PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DELLA SOSTA

L'Azienda informa che la procedura relativa è in avanzato stato di sviluppo avendo il personale interessato concluso le visite mediche presso l'ufficio Compartimentale delle FF .SS. di Bari. Non si registrano, al riguardo, interventi delle Organizzazioni sindacali.

Riassunti gli esiti del confronto con le Organizzazioni sindacali aziendali, si rende ora necessario assumere le definitive determinazioni per dare soluzione alle problematiche evidenziate nella deliberazione del C.d.A. n. 80 dello scorso 19 luglio.

Si propone, pertanto, di:

1. Confermare la revoca della selezione per l'assunzione, con contratti a tempo determinato della durata massima di tre mesi e di tipo part-time a 26 ore settimanali, di n. 10 Operatori di esercizio, indetta con deliberazione n. 65 del 07/06/2011;
2. Confermare l'indirizzo di incrementare, sino all'avvio del nuovo anno scolastico, il profilo orario dei soli conducenti del servizio scuolabus, previa sottoscrizione di un accordo in tal senso con le Organizzazioni sindacali aziendali;
3. Confermare la decisione di impiegare, a far data dal prossimo 10 agosto 2011, nell'esclusivo svolgimento delle mansioni di guida in linea tutti gli Operatori di esercizio, fisicamente idonei, attualmente utilizzati in mansioni di verificatori di titoli di viaggio, di manovratori di deposito o di capolinea, nella misura in cui dette postazioni siano suscettibili di un ridimensionamento numerico o di essere occupate da personale inidoneo alla guida in linea. Qualora vi fosse, da parte delle Organizzazioni sindacali la volontà di modificare il vigente accordo per l'individuazione degli Operatori di esercizio da utilizzare in attività di manovratore

di deposito allo scopo di destinare a tali mansioni, per un periodo predeterminato, gli Operatori di esercizio attualmente addetti alle verifiche a bordo, l'Azienda potrebbe accogliere favorevolmente tale indicazione;

4. Confermare, in conseguenza a quanto previsto dal precedente punto 2., il congelamento, fino a tutto il 31 gennaio 2012, dell'adozione delle misure previste dall'art. 6 dell'Accordo sul personale inidoneo sottoscritto in data 10/02/2009 (il quale prevede il collocamento d'ufficio in pensionamento di invalidità per gli agenti che hanno raggiunto un'anzianità minima di 30 anni), a condizione che all'esito degli accertamenti sanitari essi risultino idonei allo svolgimento di almeno una tra le mansioni di verificatore di titoli di viaggio, manovratore di deposito o capolinea;
5. Manifestare la disponibilità dell'Azienda a ricercare, per il futuro, un accordo per l'attribuzione delle mansioni di verifica dei titoli di viaggio, così come richiesto da una delle OO.SS. nell'incontro dello scorso 20 luglio 2011;
6. Comunicare alle Organizzazioni sindacali la piena disponibilità dell'Azienda a sottoscrivere un accordo aziendale con le OO.SS. teso a ridurre il numero dei permessi sindacali usufruiti dagli Operatori di esercizio durante il periodo della programmazione delle ferie estive del personale di guida (1° luglio – 15 settembre);
7. Confermare la decisione adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 85 del 23/11/2010, riguardo al collocamento in aspettativa degli agenti temporaneamente inidonei eccedentari rispetto alle 4 postazioni ad essi riservate, ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato "A" al R.D. 08/01/1931, n° 148, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. 19/09/2005, a rotazione per periodi quindicinali, a partire dalle ultime certificazioni rilasciate di inidoneità in ordine temporale, come previsto dall'articolo 12 dell'Accordo aziendale del 10/02/2009. A tale personale sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'A.N. 19/09/2005 (per i primi 360 giorni, retribuzione ridotta al 50% per carichi familiari fino a 2 persone e al 66,67% per carichi superiori, con una riduzione del 25% per i lavoratori con meno di 5 anni di anzianità). In tale rotazione non rientreranno gli operatori di esercizio con almeno 20 anni di anzianità, compatibilmente con il numero dei posti disponibili;
8. Di differire l'avvio del collocamento in aspettativa del personale temporaneamente inidoneo, come descritto al punto 7), al prossimo 16 settembre 2011, primo giorno successivo al periodo di programmazione delle ferie estive;

9. Di confermare la volontà di individuare modalità diverse da quelle attualmente utilizzate per la rilevazione della presenza del personale della sosta tariffata che opera su strada o nei parcheggi chiusi (ausiliari della sosta e custodi), demandando le definitive determinazioni all'esame di un progetto dettagliato da predisporre dalla struttura aziendale.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Confermare, in ragione delle motivazioni già espresse nella deliberazione n° 80 del 19/07/2011 e che qui integralmente si richiamano, la revoca della selezione per l'assunzione, con contratti a tempo determinato della durata massima di tre mesi e di tipo part-time a 26 ore settimanali, di n. 10 Operatori di esercizio, indetta con deliberazione n. 65 del 07/06/2011;
- 2) Confermare l'indirizzo di incrementare, sino all'avvio del nuovo anno scolastico, il profilo orario dei soli conducenti del servizio scuolabus, previa sottoscrizione di un accordo in tal senso con le Organizzazioni sindacali aziendali;
- 3) Confermare la decisione di impiegare, a far data dal prossimo 10 agosto 2011, nell'esclusivo svolgimento delle mansioni di guida in linea tutti gli Operatori di esercizio, fisicamente idonei, attualmente utilizzati in mansioni di verificatori di titoli di viaggio, di manovratori di deposito o di capolinea, nella misura in cui dette postazioni siano suscettibili di un ridimensionamento numerico o di essere occupate da personale inidoneo alla guida in linea. Qualora vi fosse, da parte delle Organizzazioni sindacali la volontà di modificare il vigente accordo per l'individuazione degli Operatori di esercizio da utilizzare in attività di manovratore di deposito allo scopo di destinare a tali mansioni, per un periodo predeterminato, gli Operatori di esercizio attualmente addetti alle verifiche a bordo, l'Azienda potrebbe accogliere favorevolmente tale indicazione;
- 4) Confermare, in conseguenza a quanto previsto dal precedente punto 2., il

congelamento, fino a tutto il 31 gennaio 2012, dell'adozione delle misure previste dall'art. 6 dell'Accordo sul personale inidoneo sottoscritto in data 10/02/2009 (il quale prevede il collocamento d'ufficio in pensionamento di invalidità per gli agenti che hanno raggiunto un'anzianità minima di 30 anni), a condizione che all'esito degli accertamenti sanitari essi risultino idonei allo svolgimento di almeno una tra le mansioni di verificatore di titoli di viaggio, manovratore di deposito o capolinea;

- 5) Manifestare la disponibilità dell'Azienda a ricercare, per il futuro, un accordo per l'attribuzione delle mansioni di verifica dei titoli di viaggio, così come richiesto da una delle OO.SS. nell'incontro dello scorso 20 luglio 2011;
- 6) Comunicare alle Organizzazioni sindacali la piena disponibilità dell'Azienda a sottoscrivere un accordo aziendale con le OO.SS. teso a ridurre il numero dei permessi sindacali usufruiti dagli Operatori di esercizio durante il periodo della programmazione delle ferie estive del personale di guida (1° luglio – 15 settembre);
- 7) Confermare la decisione adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 85 del 23/11/2010, riguardo al collocamento in aspettativa degli agenti temporaneamente inidonei eccedentari rispetto alle 4 postazioni ad essi riservate, ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato "A" al R.D. 08/01/1931, n° 148, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. 19/09/2005, a rotazione per periodi quindicinali, a partire dalle ultime certificazioni rilasciate di inidoneità in ordine temporale, come previsto dall'articolo 12 dell'Accordo aziendale del 10/02/2009. A tale personale sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'A.N. 19/09/2005 (per i primi 360 giorni, retribuzione ridotta al 50% per carichi familiari fino a 2 persone e al 66,67% per carichi superiori, con una riduzione del 25% per i lavoratori con meno di 5 anni di anzianità). In tale rotazione non rientreranno gli operatori di esercizio con almeno 20 anni di anzianità, compatibilmente con il numero dei posti disponibili;
- 8) Di differire l'avvio del collocamento in aspettativa del personale temporaneamente inidoneo, come descritto al punto 7), al prossimo 16 settembre 2011, primo giorno successivo al periodo di programmazione delle ferie estive;
- 9) Di confermare la volontà di individuare modalità diverse da quelle attualmente utilizzate per la rilevazione della presenza del personale della sosta tariffata che opera su strada o nei parcheggi chiusi (ausiliari della sosta

e custodi), demandando le definitive determinazioni all'esame di un progetto dettagliato da predisporci dalla struttura aziendale.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 95 del registro.

Punto 11: CONTENZIOSO NULLITÀ EX CFL E RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGENTE UNICO DIPENDENTE PICUNO MIRKO, ASSISTITO DALL'AVVOCATO EVERARDO J. ZILIO. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Il lavoratore Picuno Mirko è stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.A. in data 23/09/2000 con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 (ventiquattro) mesi e con l'attribuzione della qualifica di conducente di linea, liv. 7° ex CCNL 1989. Il CFL è stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 23/09/2002 e, ad oggi, il lavoratore è in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio, parametro retributivo 158;
- con ricorso notificato in Azienda in data 31/08/2009 il dipendente succitato, patrocinato dall'Avvocato Zilio, ha promosso un giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di formazione e lavoro ed il riconoscimento dell'indennità di agente unico, con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna dell'Azienda al pagamento in suo favore delle differenze retributive dovute, oltre oneri accessori;
- con nota del 9 febbraio 2011 (**All. 1**) il legale aziendale incaricato, Avvocato Roberto Barberio, ha sottolineato che, in occasione dell'udienza del 9 febbraio u.s., l'Avvocato Zilio aveva verbalizzato la disponibilità del ricorrente a conciliare la controversia, in previsione della successiva udienza dell'11 maggio 2011, nei termini di seguito indicati:
 - 1) € 2'000,00 per il pregresso sulla retribuzione e anzianità convenzionale a decorrere dalla data di assunzione;
 - A) € 3'000,00 per indennità agente unico;
 - B) il cfl rimane valido, salvo il ricalcolo convenzionale e all'attualità dell'anzianità
 - C) rinuncia all'indennità di agente unico
 - D) contributo sulle spese legali.
- con nota dell'11 maggio 2011 (**All. 2**) il legale aziendale ha comunicato che l'udienza dell'11 maggio è stata rinviata al 13 luglio 2011 per l'espletamento della prova testimoniale e che, comunque, anche in tale occasione l'Avvocato Zilio ha confermato la disponibilità del suo cliente a transigere la controversia alle condizioni già verbalizzate nella precedente udienza del 9 febbraio 2011;

- con successiva nota del 13/05/2011 (**All. 3**) il legale aziendale ha sottolineato che l'ipotesi transattiva prospettata prevede due diversi ambiti di rivendicazione: l'impugnativa del Contratto di formazione e lavoro (in linea con altri casi analoghi già definiti) e la rivendicazione di un importo forfetario per il passato a titolo di indennità di agente unico, pur con rinuncia della predetta indennità per il futuro. L'Avvocato aziendale ha sottolineato che la pretesa del riconoscimento dell'agente unico, seppur impostata su motivazioni diverse da quelle del ricorrente, è stata già oggetto di un recente contenzioso definito con esito favorevole per l'Azienda (sentenza Tribunale di Taranto n° 1348/2008), con sentenza peraltro ormai passata in giudicato;
- alla luce di quanto sopra, con nota del 13/07/2011 (**All. 4**) è stato comunicato all'Avvocato Barberio che la proposta transattiva sarebbe stata portata comunque all'attenzione del prossimo Consiglio d'Amministrazione per le valutazioni di propria competenza, con invito a rappresentare tali determinazioni al legale di controparte;
- su espressa richiesta aziendale, in relazione alla precitata proposta transattiva in esame con propria nota del 6 luglio 2011 (**All. 5**), inviata a mezzo e-mail, per completezza di valutazioni l'Avvocato Barberio ha ulteriormente riassunto le posizioni delle parti;
- tanto premesso, nel caso di specie, si propone di non poter accogliere la proposta transattiva nella parte relativa al riconoscimento di € 3'000,00 a titolo di agente unico (pur in presenza di una rinuncia) e, quindi, di poter definire la questione secondo i termini delle transazioni già sottoscritte in casi analoghi a quello in esame, con riconoscimento :
 - a) della qualifica di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL 1989, dalla data di prima assunzione (ossia dal 23/09/2000);
 - b) del profilo professionale di operatore d'esercizio par. 158, per scivolamento contrattuale, dal 1° gennaio 2001, data di prima applicazione del CCNL 27/11/2000;
 - c) erogazione di un importo netto di € 2'000,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa economica, con la dichiarazione del ricorrente di non aver null'altro a pretendere in ordine alla pendente controversia;
 - d) l'importo di € 1'200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP, a titolo di spese legali;

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto precisato in premessa ed accogliere, nello spirito di equità e parità di trattamento dei dipendenti, la proposta avanzata dal dipendente Picuno Mirko, al fine di definire transattivamente la controversia avente ad oggetto la nullità del contratto di formazione e lavoro, alle condizioni già autorizzate per altre analoghe controversie e di seguito riportate:
 - a) riconoscimento della qualifica di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL 1989, dalla data di prima assunzione (ossia dal 23/09/2000);
 - b) attribuzione del profilo professionale di operatore d'esercizio par. 158, per scivolamento contrattuale, dal 1° gennaio 2001, data di prima applicazione del CCNL 27/11/2000,
 - c) erogazione di un importo netto di € 2'000,00, a totale saldo e stralcio di ogni pretesa economica, con la dichiarazione del ricorrente di non aver null'altro a pretendere in ordine alla pendente controversia;
 - d) l'importo di € 1'200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP, a titolo di spese
- 2) di dare mandato al legale aziendale di procedere alla redazione dell'atto transattivo nei termini di seguito indicato;
- 3) di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla formalizzazione dell'atto transattivo in corso di causa, con precisazione che la sottoscrizione da parte dell'AMAT non comporterà il riconoscimento di ulteriori pretese.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 96 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 14:00.

I.C.S.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)